

**Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali – anno 2020
FAQ per i Comitati CRI**

1) Il Comitato CRI può richiedere autonomamente il contributo al Ministero?

No. La richiesta di contributo deve essere inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite del Comitato Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana che, in quanto rete associativa nazionale, provvederà alla raccolta e verifica di tutte le richieste ricevute dai Comitati CRI e alla trasmissione di un'unica istanza (contenente le richieste ammissibili presentate dai Comitati) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2) In che modo il Comitato deve compilare e spedire la domanda?

La domanda di contributo e i relativi allegati (disponibili online al seguente [link](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx): <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx>) possono essere alternativamente: stampati e compilati a mano (*opzione 1*), oppure compilati direttamente sul pc sul file pdf scaricato (*opzione 2*); in tal caso i dati comuni su tutti gli allegati saranno compilati automaticamente dopo averli inseriti sul primo modulo. Sia la domanda di contributo, sia gli allegati devono essere sottoscritti in calce (in corrispondenza della dicitura "*Il legale rappresentante*"). La domanda e i relativi allegati possono essere sottoscritti anche con firma digitale del legale rappresentante (è una facoltà e non un obbligo).

Una volta ritualmente redatti i moduli e allegata la documentazione a sostegno, il Comitato dovrà inviare il tutto da valido indirizzo PEC al Comitato Nazionale al seguente indirizzo PEC: contributo.ambulanze2020@cert.cri.it

3) In che termine e cosa deve inviare il Comitato CRI al Comitato Nazionale?

Il **termine** per l'invio della domanda e della documentazione è formalmente **domenica 31 gennaio 2021** ma il Ministero stesso ha precisato che, in applicazione di principi generali, trattandosi di un giorno festivo **il termine deve intendersi prorogato di diritto a lunedì 1° febbraio 2021.**

Il Comitato CRI deve inviare al Comitato Nazionale, oltre alla domanda di contributo e agli allegati compilati e sottoscritti, la seguente documentazione a sostegno:

- Una copia del **documento di identità in corso di validità del legale rappresentante**;
- **Fatture di acquisto.** Qualora la fattura non indichi in modo comprensibile l'articolo acquistato, è preferibile allegare anche una breve nota di chiarimento che descriva la natura dei beni acquistati. È preferibile dettagliare altresì eventuali costi accessori all'acquisto (spese di spedizione, trasporto, installazione, ecc..) se fatturati contestualmente al costo del bene;
- **Pagamenti delle fatture (quietanza).** Affinché la quietanza sia valida basta presentare (alternativamente) uno dei seguenti documenti:

per qualsiasi importo

- copia dell'assegno *obbligatoriamente* corredato da estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente;
- *contabile di addebito della RIBA* o del bonifico con cui la banca certifica l'effettivo addebito del pagamento sul conto corrente;
- *la distinta di presentazione della RIBA o la disposizione del bonifico obbligatoriamente* corredata da estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente;
- *estratto conto* riportante il relativo addebito sul conto corrente per pagamenti effettuati con carte di debito, carte di credito, carte prepagate.

per importi fino a € 1.999,99 - in aggiunta alle modalità sopra riportate – sarà considerata valida quietanza anche:

- fattura riportante la dicitura "pagato" con timbro e firma del venditore;
- liberatoria del venditore che dichiara l'avvenuto pagamento, nella quale sono chiaramente elencate tutte le fatture a cui si riferisce;
- atto d'acquisto su cui è riportato esplicitamente che l'importo è già stato pagato.

- Copia conforme del certificato di proprietà degli automezzi e cioè, trattandosi di veicoli CRI, **carta di circolazione rilasciata l'ufficio Motorizzazione del Comitato Nazionale**;
- Ulteriore **documentazione specifica** in caso di **acquisto tramite leasing, noleggio, finanziamento** o in caso si tratti di **beni e veicoli usati**.

4) Cosa devono inserire i Comitati in corrispondenza della voce "l'organizzazione è attualmente iscritta al registro regionale o provinciale del volontariato..... n. per l'anno 2020 nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice"?

La voce in questione deve essere così compilata: "l'organizzazione è attualmente iscritta al registro regionale o provinciale del volontariato **della Regione X** (specificare Regione) **n.** _____ (specificare il numero di iscrizione)".

Solo nel caso in cui il Comitato non abbia un numero di iscrizione (perché per esempio l'iscrizione è avvenuta in blocco per tutti i Comitati CRI della Regione e non sia stato attribuito agli stessi un numero preciso), dopo avere specificato la Regione di riferimento, alla voce "n. _____" si dovrà inserire:

- il riferimento al provvedimento (o alla legge) della Regione (*numero e anno*), allegando, qualora fosse a disposizione del Comitato, copia del provvedimento medesimo;
- o ancora, in alternativa, nel caso in cui non si disponga neppure di questo: "ex lege ai sensi dell'art. 1, co. 1-bis del d.lgs. n. 178/2012".

In questa voce **NON** va assolutamente inserita l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale (e il relativo numero), in considerazione del fatto che il presupposto per il rilascio del contributo è dato dalla natura giuridica di organizzazione di volontariato rivestita dai Comitati CRI.

5) Per i veicoli CRI come si comprova il "certificato di proprietà degli automezzi" che figura tra i documenti da inviare al Comitato Nazionale?

Unitamente all'atto di acquisto dell'automezzo va allegato anche il certificato di proprietà dello stesso, che, nel caso dei veicoli CRI (come tali non iscritti al PRA), è rappresentato dalla **carta di circolazione che rilascia l'ufficio della Motorizzazione del Comitato Nazionale** e che ne certifica la destinazione ad attività di pubblico interesse.

6) Per quali veicoli i Comitati CRI possono richiedere il contributo che rientrino alla voce "altro veicolo"?

Il Ministero non ha elaborato un elenco tassativo di "altri veicoli" suscettibili di beneficiare del contributo pubblico; ne consegue che il criterio da utilizzare è quello dell'utilizzo del veicolo direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) *interventi e servizi sociali*; b) *interventi e prestazioni sanitarie*; c) *prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001*; d) *educazione, istruzione e formazione professionale*; e y) *protezione civile* del d.lgs. n. 117/2017. Vi rientrano dunque, a titolo esemplificativo (e non esaustivo), i veicoli allestiti per trasporto disabili, quelli destinati alle attività di protezione civile, quelli per attività di soccorso (cinofili, OPSA,...), autobus o minibus. Si specifica altresì che tali veicoli rientrano, tutti, nella categoria dei "beni strumentali" e, pertanto, in relazione a tale tipologia di acquisti, andrà spuntata, nella domanda di contributo, l'opzione 2 "Acquisto di beni strumentali (compresi i veicoli non rientranti nel punto 1)".

7) Cosa possono inserire i Comitati CRI nella richiesta per "Acquisto di beni strumentali"?

Anche in questo caso, come per gli "altri veicoli" di cui alla domanda precedente, non esiste un elenco chiuso di beni strumentali ammissibili. Ad ogni modo il Ministero, come chiarito nelle Linee guida, considera ammissibili tutti quei beni di media o lunga durata (non materiale di consumo o monouso) che vengono usati per i fini istituzionali direttamente nei confronti dei beneficiari, come ad esempio: elettromedicali, attrezzature sanitarie riutilizzabili, divise e dispositivi di protezione individuali (DPI), visiere protettive, attrezzature per la formazione che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, ecc...

Non è possibile richiedere il contributo per l'acquisto o la ristrutturazione della sede o per lavori di manutenzione di beni strumentali, né per beni utilizzabili esclusivamente per l'organizzazione ed il funzionamento del soggetto richiedente (ad esempio armadi o altri elementi di arredamento, pc, server, stampanti, videosorveglianza, tv, climatizzatori, telefoni e relativi accessori, estintori per la sede), e in generale tutto ciò che non abbia una specifica destinazione ad attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), y) del d.lgs. n. 117/2017.

Resta inteso che le attrezzature sanitarie e gli elettromedicali utilizzati **esclusivamente** su ambulanze e veicoli per attività sanitarie possono essere considerati "allestimento" degli stessi.

8) Si possono richiedere contributi per acquisti tramite strumenti contrattuali diversi dalla vendita diretta?

Si, è possibile presentare domanda di contributo per fatture relative a mezzi acquistati tramite *leasing*, finanziamento o noleggio a lungo termine con opzione di acquisto. In questi casi è necessario allegare anche i relativi contratti di *leasing*, di finanziamento o di noleggio. Esclusivamente per gli acquisti tramite **finanziamento**, le fatture potranno anche essere datate anteriormente l'anno 2020, ma in ogni caso potrà essere richiesto il contributo esclusivamente sulle rate del finanziamento pagate nel corso del 2020. Nel caso di acquisizione tramite **leasing o noleggio a lungo termine con opzione di acquisto**, potrà essere presentata domanda per le fatture dei canoni datate 2020 e saldate. In tali fatture dovranno essere dettagliati separatamente gli addebiti relativi a: importo del canone di leasing/noleggio; costi di eventuali servizi aggiuntivi (assicurazione, manutenzione, ecc...). Si badi: i servizi aggiuntivi non sono oggetto di contributo.

9) Può chiedere il contributo il Comitato che abbia già ricevuto un altro contributo pubblico?

Il contributo potrà essere cumulato anche con altri contributi pubblici (incluso il 5 per mille) erogati per lo stesso bene, con la condizione che la loro somma non sia superiore al costo totale del bene. In tal caso sulla fattura deve essere apposta una dicitura che attesti l'importo del contributo pubblico già ricevuto per quel bene. Nel caso in cui i beni sono acquistati con le quote del contributo del cinque per mille o di altro contributo pubblico si deve apporre sulla fattura di acquisto e/o acquisizione la seguente dicitura: *"la spesa è stata sostenuta con la quota del contributo pubblico pari a €....."*.

Non è possibile richiedere il contributo sull'acquisto di autoambulanze se si è già usufruito del c.d. "sconto" IVA al momento dell'acquisto.

10) Che fare se il Comitato non ha ancora finito di pagare le fatture di acquisto?

In questo caso si raccomanda l'invio della relativa quietanza al Comitato Nazionale non appena il Comitato ne è in possesso, e comunque **entro e non oltre il 31/03/2021 e sempre tramite PEC.**

In ogni caso è molto importante che **la restante documentazione relativa a quell'acquisto sia inviata entro il 31/01/2021 (o comunque entro il 1/02/2021)**, indicando nella richiesta le fatture per le quali si invieranno successivamente le relative quietanze.

11) Che fare se – all'atto di presentazione della domanda – al Comitato non è stata ancora materialmente rilasciata la carta di circolazione dall'ufficio Motorizzazione del Comitato Nazionale?

In questo caso si può comunque inviare la domanda al Comitato Nazionale senza allegare la carta di circolazione, per poi trasmetterla sempre **tramite PEC non appena il Comitato ne è in possesso** e comunque **entro e non oltre il 31/03/2021**. In questo caso, all'atto della trasmissione della documentazione integrativa, si prega di far riferimento, nel corpo della pec, al primo invio.

12) Se il Comitato CRI cambia sede o banca cosa deve fare?

Il Comitato che ha presentato domanda è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato Nazionale eventuali variazioni riguardanti l'indirizzo, i recapiti telefonici o di posta elettronica, i dati bancari o postali, tramite email all'indirizzo servizi.supporto@cri.it.

13) Può il Comitato vendere il bene su cui ha ricevuto il contributo?

I beni oggetto del contributo non potranno essere venduti prima che siano passati **5 anni dall'acquisto**. L'unica eccezione è nel caso di vendita anticipata ad altre organizzazioni di volontariato: in questo caso la vendita è consentita purché il corrispettivo non superi la differenza fra il valore di mercato del bene ed il contributo ricevuto dal Ministero ed è necessaria una preventiva autorizzazione del Ministero.

14) A quanto ammonta il contributo del Ministero?

La cifra non è predeterminata. Con atto di indirizzo a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato con d.m. n. 44 del 12 marzo 2020, ai sensi degli artt. 72 comma 3 e 73 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stata stabilita in € 7.750.000,00 la quota parte delle risorse finanziarie destinata alla concessione di contributi per l'esercizio finanziario 2020, per la finalità sopra citata, da ripartire in base alle domande ritualmente presentate. Si precisa che, come chiarito nelle Linee guida, la somma in questione potrebbe subire delle variazioni in considerazione della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del Codice del Terzo settore, proposto con ordinanza n. 6908/2020 del Consiglio di Stato.

15) Qualora il Comitato dovesse risultare beneficiario del contributo dovrà esibire altra documentazione?

Questa FAQ non riguarda specificamente la fase di compilazione della domanda bensì la fase successiva di liquidazione del contributo. Per chiarezza, si anticipa sin d'ora che, come già avvenuto per gli anni precedenti, il Comitato collocatosi in posizione utile nelle graduatorie del Ministero del Lavoro, all'atto della liquidazione del contributo, dovrà esibire il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), trasmettendolo al Comitato Nazionale. Ad ogni modo, sarà cura dei competenti uffici del Comitato Nazionale ricordare questo adempimento al suo approssimarsi.

A far data dal 2020, il Ministero del Lavoro ha offerto la possibilità ai soli **Comitati che non abbiano dipendenti né siano iscritti al INAIL** di trasmettere - in luogo del DURC - una dichiarazione sostitutiva resa sul format che sarà cura del Comitato Nazionale inviare ai soli Comitati in graduatoria.

16) Se il Comitato ha ancora dubbi sulla domanda?

Il Comitato potrà risolvere i suoi dubbi consultando le Linee guida predisposte dal Ministero e pubblicate online al *link*: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx>.

Per ogni altra eventuale informazione è possibile contattare la Direzione Servizi di Supporto del Comitato Nazionale ai seguenti recapiti: telefono: 06/55100669-670; email: servizi.supporto@cri.it, che sarà anche il referente individuato per la trasmissione della documentazione al Ministero.